Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

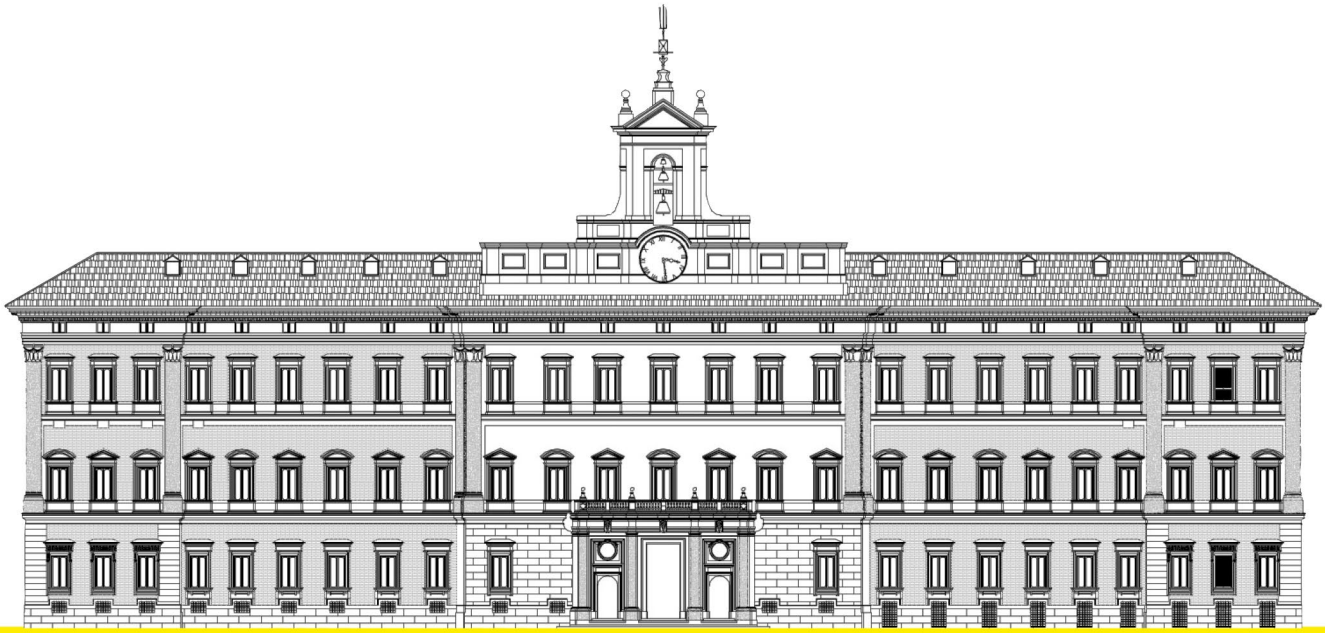

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3001

Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 1809)

N. 537 – 23 ottobre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3001

Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 1809)

N. 537 – 23 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 3 -**

ARTICOLI DA 1 A 6..... **- 3 -**

APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA, CONTENUTI DELL'INTESA E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ..... - 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3001**
Titolo:	**Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Paolo Emilio Russo (FI-PPE)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge ha ad oggetto la modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge, approvato dal Senato (AS. 1809) e trasmesso alla Camera (AC. 3001), è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.

Nel corso dell'esame presso il Senato, la 5ª Commissione (Bilancio) ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento nella seduta del 12 maggio 2026. Tale parere è stato successivamente confermato nella seduta del 30 giugno 2026, in occasione dell'esame in Assemblea.

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla I Commissione (Affari costituzionali), che non vi ha introdotto modificazioni.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 6

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, contenuti dell'intesa e clausola di invarianza finanziaria

Normativa vigente. Si ricorda che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni

religiose. Viene riconosciuta, alle confessioni non cattoliche, l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione (Regio decreto n. 289 del 1930). Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate, che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.
Si rammenta che il buddhismo in Italia è la terza religione più diffusa, dopo il Cristianesimo e l'Islam. Secondo i dati CESNUR del 2023, i praticanti di tradizione buddhista in Italia sono circa 218.000, di cui 100.000 persone "dell'area concettualmente rappresentata dall'Unione Buddhista Italiana"[1]. L'Unione Buddhista Italiana è stata riconosciuta come ente di culto con d.P.R. 3 gennaio 1991[2]. I suoi rapporti con lo Stato italiano sono regolati dalla legge n. 245 del 2012, di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007. In data 13 maggio 2024, la confessione religiosa ha richiesto la stipula di una nuova intesa modificativa di quella vigente, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 245 del 2012. Tale nuova intesa è stata firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della confessione religiosa in data 23 dicembre 2025.

Le norme dispongono l'approvazione dell'intesa stipulata il 23 dicembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 245 del 2012 (articolo 1).
In particolare, alla predetta legge n. 245 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- con l'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 7, viene previsto il riconoscimento dei titoli di studio accademici in studi buddhisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose, rilasciati da istituti accademici aventi personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'UBI (articolo 2);

  Più nel dettaglio, su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi buddhisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Buddhista Italiana.
- con l'inserimento dell'articolo 8-*bis*, vengono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia davanti a uno dei ministri di culto di cui all'articolo 8 della legge n. 245 del 2012, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale (articolo 3);

[1] CESNUR, Dimensioni del pluralismo religioso in Italia (2023).
[2] Successivamente modificato il 15 giugno 1993.

Sono inoltre disciplinati alcuni aspetti procedurali relativi alla celebrazione del matrimonio, agli adempimenti dell'ufficiale dello stato civile e del ministro di culto, ai requisiti contenutistici dell'atto di matrimonio e alla procedura per la sua trascrizione nel registro dello stato civile. È altresì precisato che il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

- con una novella all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, viene prevista la destinazione delle somme derivanti dalle scelte non espresse dell'otto per mille agli interventi indicati nel comma 1 del medesimo articolo 20, anziché esclusivamente alle iniziative umanitarie presenti nell'intesa originaria. Tali interventi sono individuati dal comma 1 del medesimo articolo 20 e includono quelli culturali e sociali, anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali; sono invece espressamente esclusi gli interventi di sostegno al culto (articolo 4).

Le norme introducono, inoltre, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 5).

Esse stabiliscono, infine, che il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione tecnica illustra sinteticamente le modifiche introdotte alla legislazione vigente e richiama la clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono l'approvazione dell'intesa stipulata il 23 dicembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, che modifica l'intesa del 4 aprile 2007 approvata con la legge n. 245 del 2012 (articolo 1). Le modifiche alla legge n. 245 del 2012 prevedono il riconoscimento, da parte della Repubblica, dei titoli di studio accademici in studi buddhisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti in Italia e riconosciuti dall'Unione Buddhista Italiana (articolo 2), il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione, previe pubblicazioni e a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, con la disciplina della relativa procedura (articolo 3), e l'estensione delle finalità cui sono destinate le somme dell'otto per mille relative alle scelte non espresse, finora riservate alle

sole iniziative umanitarie, agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 20 della medesima legge, escluso il sostegno al culto[3] (articolo 4). Sono inoltre previste una clausola di invarianza finanziaria (*cfr. infra*) [articolo 5] e l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 6).

La relazione tecnica illustra sinteticamente le modifiche introdotte alla legislazione vigente e richiama la clausola di invarianza finanziaria.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che gli adempimenti connessi al riconoscimento dei titoli di studio e alla trascrizione dei matrimoni, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, rientrano nelle attività ordinarie delle amministrazioni interessate, da svolgere con le risorse disponibili a legislazione vigente ai sensi della clausola di invarianza di cui all'articolo 5, e che le disposizioni di cui all'articolo 4 si limitano a modificare le finalità cui sono destinate le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF, di spettanza dell'Unione Buddhista Italiana, attribuite secondo la disciplina vigente, rimanendo fermo l'importo complessivo da assegnare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.

[3] Tali interventi includono quelli culturali e sociali, anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali; sono invece espressamente esclusi gli interventi di sostegno al culto.